



Prot. n. 1559/D

Treviso, 5 gennaio 2016

OGGETTO: Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016

Al Segretario Generale

Al Capo di Gabinetto

Ai Dirigenti

Ai Titolari di Posizione Organizzativa

SEDE

La Legge di stabilità, in vigore dal 1° gennaio 2016, contiene alcune disposizioni di interesse per le Province.

BILANCIO 2016

I commi 756 e seguenti prevedono che le Province e le Città metropolitane:

- 1) predispongono il bilancio di previsione per il solo anno 2016. Tale norma deroga alle norme di contabilità vigenti, che prevedono un bilancio triennale, analogamente a quanto già operato per l'esercizio 2015 con l'articolo 1-ter del D.L. n.78/2015;
- 2) possono applicare al bilancio di previsione, ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo libero e quello destinato (che costituiscono quote dell'avanzo di amministrazione annuale), ripetendo sostanzialmente, anche in tal caso, quanto già disposto per il 2015 dall'articolo 1-ter suddetto;
- 3) nel caso di esercizio provvisorio nel 2016, applicano la disciplina stabilita dall'articolo 163 del TUEL con riferimento al bilancio previsionale 2015;
- 4) per garantire l'equilibrio di parte corrente degli enti di area vasta nel 2016, le Regioni possono svincolare i trasferimenti già attribuiti agli stessi e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato del 2015, con possibilità per le Province e Città metropolitane di applicare tali quote dell'avanzo al loro bilancio di previsione 2016, previa approvazione del rendiconto 2015. Lo svincolo può essere operato previa intesa in Conferenza Unificata;
- 5) possono rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (in attuazione dell'articolo 5 del D. L. n. 269/2013), con le modalità di cui all'articolo 1, comma 430, della legge n.190/2014 con riferimento alle rate in scadenza nel 2016. Tali operazioni sono possibili anche in esercizio provvisorio.

CONTRIBUTO PER SCUOLE E STRADE

Alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 495 milioni di euro nel 2016, 470 milioni di euro per ciascuno



degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, di cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.

Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 28 febbraio 2016, è stabilito il riparto del contributo, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle medesime voci di spesa.

FONDO SPECIALE

Il comma 764 istituisce un fondo finalizzato, nelle more del processo di riordino delle funzioni e del trasferimento definitivo del personale delle Province, alla corresponsione del trattamento economico al personale in soprannumero e in attesa di collocazione.

Lo stanziamento complessivo è pari a 60 milioni.

Il 66 per cento (ossia 39,6 milioni) del fondo è destinato alle Province delle Regioni a Statuto ordinario che non riescano a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per il 2016 ed è ripartito - entro il 28 febbraio 2016 - con decreto del Ministro dell'interno, secondo modalità e criteri definiti nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La restante quota del 34 per cento (21,4 milioni) concorre esclusivamente alla corresponsione del trattamento economico al personale soprannumerario, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle Regioni e del trasferimento definitivo di tale personale. Tale quota del fondo è ripartita tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero e non ancora ricollocato.

ASSISTENZA AI DISABILI SENSORIALI

Il comma 947 attribuisce alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni medesimi.

Sono fatte salve le norme regionali che prevedono al 1° gennaio 2016 l'attribuzione delle predette funzioni alle Province, alle Città metropolitane o ai Comuni, anche in forma associata.

Per l'esercizio di tale funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016.

Con DPCM, previa intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, si provvede al riparto del predetto contributo tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento in due erogazioni.



VIABILITÀ - ACCORDI CON ANAS

Il comma 656 autorizza l'ANAS S.p.A. a stipulare accordi con Regioni ed enti locali finalizzati per interventi di manutenzione relativamente alla rete ex Anas interessata dal decentramento amministrativo di cui al D. Lgs. 112/1998.

Tali accordi potranno essere siglati:

- previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro

Le funzioni a cui fa riferimento la norma in esame sono state conferite a Regioni ed enti locali dall'art. 99 del D. Lgs. 112/1998.

FABBISOGNI STANDARD

I commi 29 e seguenti modificano la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard prevista dal decreto legislativo n. 21672010, emanato in attuazione della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale.

In particolare:

- istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) di cui al D. Lgs. n. 216/2010, senza oneri per la finanza pubblica;
- stabilisce che le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard possano essere sottoposte anche separatamente alla CTFS, per esser poi inviate alle strutture competenti, vale a dire dalla Società Soluzioni per il sistema economico-Sose alla Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento delle finanze e che, conseguentemente, la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia possano essere adottati con D.P.C.M. anche separatamente;
- dispone la soppressione della Copaff, trasferendone le funzioni residue presso la Conferenza Unificata. Per l'anno 2016, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, saranno utilizzati i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ora istituita.

PAREGGIO DI BILANCIO

I commi 707 e seguenti dispongono l'abrogazione di tutte le norme relative al Patto di stabilità introducendo il pareggio di bilancio limitandolo al solo equilibrio complessivo, in modo attenuato rispetto a quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 243.

Si prevede che vada conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. In questo caso le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Viene stabilito che nelle entrate, per il solo anno 2016, sia inserito il Fondo Pluriennale Vincolato al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, formato



da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Gli enti locali devono adottare un nuovo prospetto obbligatorio da allegare al bilancio di previsione contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del citato pareggio di bilancio. Tuttavia, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Gli enti dovranno verificare il rispetto dell'obiettivo di saldo, inviando entro il termine perentorio del 31/03 di ciascun anno, al MEF, una certificazione dei risultati conseguiti, a firma del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attestati il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applicano le sole disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale.

In caso di mancata trasmissione anche nei successivi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'Organo di revisione contabile assume il ruolo di commissario *ad acta ipso jure*, ossia senza necessità di ulteriore provvedimento amministrativo, al fine di assicurare l'assolvimento dell'adempimento e trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni.

Il mancato esercizio da parte dell'organo di revisione comporta la sua decadenza dal ruolo.

Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta*, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni (assunzione di personale e riduzione indennità amministratori), decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'invio della certificazione non dà diritto all'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.

Come per il Patto di stabilità, anche in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di pareggio di bilancio, nell'anno successivo a quello dell'inadempimento si prevede quanto segue:

- riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato;
- non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
- è inibita la possibilità di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- non si potrà procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa



e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Con divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

- vanno rideterminati le indennità di funzione ed i gettoni di presenza degli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.

Infine, qualora le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, dovessero accertare l'artificioso rispetto delle regole conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 118/2011 o altre forme elusive, è prevista la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica degli amministratori, percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

BLOCCO TRIBUTI

Il comma 26 dispone, per l'anno 2016, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico

CESSAZIONE BLOCCO ASSUNZIONI DOPO LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE PROVINCIALE IN SOPRANNUMERO

Il comma 234 prevede per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della Legge 190/2014, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato tutto il personale delle Province interessato alla relativa mobilità.

Il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015.

POLIZIA PROVINCIALE

Il comma 770 integra le disposizioni dell'articolo 5, comma 3, del D.L. n. 78/2015 che attribuisce alle leggi regionali la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali, precisando che, qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le Città metropolitane e le Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.



ASSUNZIONI DEL PERSONALE PROVINCIALE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il personale delle Città metropolitane e delle Province, che si è collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità adottato con ricorso al fondo di cui all'articolo 30, del D. Lgs. 165/2001, è inquadrato, entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza.

L'acquisizione di personale delle Città metropolitane e delle Province, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, settimo e ottavo periodo, della Legge 190/2014, è effettuata prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza.

Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità.

Qualora entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di acquisizione del personale per mobilità non sia possibile procedere con tali modalità, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta.

RIDUZIONE RISORSE CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Il comma 236 prevede che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge 124/2014, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

OBBLIGO ACQUISIZIONE TRAMITE CONSIP E CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALI

Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, vige l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

E' sospesa la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le



categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali, con obbligo di trasmissione dei contratti all'ANAC e l'inserimenti della condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

I soggetti aggregatori, iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 9 del D. L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014 possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le modalità seguite da CONSIP. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dello stesso art. 9.

Gli effetti del citato DPCM sono estesi anche agli enti locali.

STAZIONE UNICA APPALTANTE

I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 56/2014 .

In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

I comuni, senza alcuna distinzione in base alla popolazione, possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Vengono ribaditi gli obblighi per le amministrazioni:

- 1) di ricorrere alle convenzioni CONSIP o di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione di tale obbligo è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto (art. 26, comma 3, della Legge 488/1999);
- 2) di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro (art. 1, comma 450, della Legge 296/2006);



- 3) di avvalersi dei soggetti aggregatori per le categorie di beni e di servizi e per le soglie individuate annualmente con il DPCM di cui all'art. 9 del D. L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI

Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro.

Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche.

L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione.

La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

DEROGA AGLI OBBLIGHI CONSIP

Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI INFORMATICI

Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Le amministrazioni possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle suddette modalità esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed



urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

La mancata osservanza di tali disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

OBBLIGHI PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE

Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione delle informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
avv. Carlo Rapicavoli